

TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA - SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c., con contestuale istanza cautelare ex artt. 700 e ss. c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web del MIUR.

L'Ins. Vincenza Napoli, nata a Castelvetro (TP) il 11.08.1977 ed ivi residente in via Enrico Toti, n. 53, C.F.: NPLVCN77M51C286Z, per questo giudizio rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura inviata telematicamente, dagli Avv.ti Antonio LE PERA, C.F.: LPRNTN66D10D086U e Tommasina BERARDELLI, C.F.: BRRTMS77P58Z401J, entrambi del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata in Cosenza, viale Trieste, n. 50, c/o la sede del Sindacato Asset, ed ai numeri di fax: 0984/421998 o PEC: antonio.lepera@avvocaticosenza.it e avvtommasinaberardelli@pec.giuffre.it intende ricevere le comunicazioni di cancelleria,

ricorrente,

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, "*ex lege*", dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, **resistente,**
- Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, "*ex lege*", dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, **resistente,**
- Ambito Territoriale della Provincia di Savona, in persona del legale



rappresentante p.t., rappresentato e difeso, “*ex lege*”, dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Genova, **resistente,**

-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, “*ex
lege*”, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, **resistente,**

- Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, “*ex lege*”, dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Genova, **resistente,**

- Istituto Comprensivo Pietra Ligure, in persona del Dirigente Scolastico
p.t., rappresentato e difeso, “*ex lege*”, dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Genova, **resistente,**

NONCHÉ NEI CONFRONTI

di tutti quei docenti indistintamente individuati, che, avendo concorso
su posto comune e su posto di sostegno, si trovano inseriti, in
posizione utile, nelle graduatorie sulle assegnazioni provvisorie
pubblicate, dall’Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, con i
decreti del Dirigente Provinciale prot. n. 10753 del 10.09.2019 e prot. n.
10754 del 10.09.2019, **controinteressati,**

PER

l’annullamento, la revoca, la disapplicazione e/o la privazione di effetti
giuridici delle graduatorie sulle assegnazioni provvisorie pubblicate,
dall’Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, con i decreti del
Dirigente Provinciale prot. n. 10753 del **10.09.2019** e prot. n. 10754 del



10.09.2019, nelle parti in cui non risulta essere inserita, in modo utile, la ricorrente, Ins. Vincenza Napoli.

FATTO

L'istante, quale vincitrice di concorso per soli titoli, assunta, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a tempo indeterminato, con la qualifica funzionale di docente della scuola primaria, con decorrenza giuridica dal 01.09.2012 ed economica dal 01.09.2012 e con sede di titolarità presso la **scuola primaria Pietra Ligure EE Dott. Sordo (SV)**, con domanda, inoltrata on line, in data 16.07.2019, chiedeva, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, l'**assegnazione provvisoria**, per il ricongiungimento al di lei coniuge (impiegato in una azienda privata con sede in Castelvetro [TP]) ed ai propri **figli minori di età compresa tra i 6 ed i 12 anni**, presso una delle istituzioni scolastiche di quest'ultima provincia, attesa la di lei residenza in Castelvetro (TP), via Enrico Toti, n. 53. Relativamente alla suddetta istanza, l'Ins. Napoli chiedeva l'assegnazione provvisoria su posti comuni, su posti comuni derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di servizio e su posti di sostegno, per i quali, pur non in possesso del titolo di specializzazione, **poteva vantare una esperienza di insegnamento più che biennale (in totale 504 giorni) in tale disciplina**. Inoltre, a proprio vantaggio, invocava la precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto IV), lett. m) del CCNI 2019/2022, per avere



n. 2 figli minori di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, rispetto ai quali, compreso il proprio coniuge, chiedeva il ricongiungimento.

L'Ambito Territoriale di Trapani, con condotta illegittima e non imparziale, nel pubblicare, con i decreti del Dirigente Provinciale prot. n. 10753 del 10.09.2019 e prot. 10754 del 10.09.2019, le graduatorie sulle assegnazioni provvisorie, in cui la ricorrente **risultava collocata al n. 234 (riguardo al posto comune) ed al n. 72 (riguardo al posto su sostegno)**, violava **il termine perentorio del 31.08.2019**, fissato dall'art. 9, comma 6, del CCNI 2019/2022, e, così, nonostante l'Ins. Napoli avesse lo *status* di docente a tempo indeterminato, con esperienza biennale sul sostegno, concedeva i posti di assegnazione provvisoria a docenti supplenti attinti dalle GAE. L'Ambito Territoriale di Trapani, in sostanza, nell'aver opposto un ingiusto diniego al riconoscimento del diritto reclamato dalla Sig.ra Napoli, si rifiutava, poi, di fornire tutta la documentazione concernente le operazioni di assegnazione provvisoria, che, dalla parte istante, ai sensi della l. n. 241 del 1990, era stata reclamata con richiesta di conciliazione e di accesso agli atti del 14.09.2019, acclarata, dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio XI, Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, al protocollo n. 11002 del 16.09.2019.

A mezzo del presente atto, l'Ins. Vincenza Napoli impugna e contesta il comportamento illegittimo e giuridicamente infondato delle parti resistenti per i seguenti motivi di

DIRITTO



I) COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA, SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA.

Ai sensi dell'art. 413, comma 3, del c.p.c. “ ... *Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.* Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ... ”.

Il luogo di servizio della docente Vincenza Napoli è la scuola primaria Pietra Ligure EE Dott. Sordo, sita in Pietra Ligure (SV), via Suor Cecilia Clementi, n. 2, dove tuttora è addetta, che, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., fa incardinare la competenza territoriale presso il Tribunale Ordinario di Savona, Sezione Lavoro e Previdenza.

II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 6, DEL CCNI 2019/2022.

-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL “REGOLAMENTO SUPPLENZE DOCENTI” DI CUI AL D.M. 13.06.2007.

La prima macroscopica violazione di legge, cui è incorso l'Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, è costituita dalla palese inosservanza e lesione dell'art. 9, comma 6, del CCNI 2019/2022, che ha, perentoriamente, imposto che le procedure di utilizzazione e di assegnazione provvisoria si sarebbero dovute concludere entro e non



oltre la data del **31 agosto 2019**. Difatti, in forza del citato articolo, è prescritto, tassativamente, che *“Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del presente contratto”*. L’Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, al contrario, ha pubblicato tali esiti in data **10.09.2019**, con la conseguenza che molti posti destinati alle assegnazioni provvisorie **sono stati, poi, ricoperti da docenti non di ruolo e supplenti inseriti nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento)**. Dunque, da parte dell’USP di Trapani, è stata disattesa la suddetta **norma contrattuale**, che impone la data del **31 agosto 2019**, come termine ultimo e perentorio per le operazioni di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie e che è finalizzata a consentire che i posti e le **cattedre disponibili** ed ovvero facenti parti dell’**organico di fatto** siano ricoperti, prioritariamente, **da docenti di ruolo che hanno inoltrato domanda di assegnazione provvisoria e non, affatto, da docenti precari e supplenti**. Anche il Regolamento sulle supplenze di cui al D.M. 13.06.2007, all’art. 1, comma 1, prevede che le cattedre ed i posti disponibili devono essere sempre assegnati ai **docenti di ruolo** e, solo nel caso in cui sia impossibile assegnarli ai docenti di ruolo, si procede con le supplenze e con utilizzo di docenti precari.

III) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1, PUNTO IV), LETT. M), DEL CCNL 2019/2022.



In forza dell'art. 8, comma 1, parte IV ("ASSISTENZA"), lett. m), del CCNI 2019/2022, è statuito che spetta una **priorità** alle **"lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore ai sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali"**. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia".

Nonostante siffatta **precedenza** in capo all'Ins. Napoli, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, in modo illegittimo, non ne ha tenuto conto, violando, così, in modo chiaro, l'art. 8, comma 1, parte IV ("ASSISTENZA"), lett. m), del CCNI 2019/2022.

IV) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 14, DEL CCNI 2019/2022.

Ai sensi dell'art. 7, comma 14, del CCNI 2019/2022, è previsto, testualmente, che "L'assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno **anche dai docenti non in possesso del titolo di specializzazione**, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno **o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno ...**".

Per come si evince dalla "GRADUATORIA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE – SOSTEGNO SENZA TITOLO", pubblicata col decreto prot. n. 10753 del 10.09.2019 ed a firma



del Dirigente dell'ATP di Trapani, la docente Vincenza Napoli è stata collocata al n. 72 e, poi, scavalcata da docenti precari, attinti dalle GAE, **nonostante il suo status di docente a tempo indeterminato, che, pur non in possesso del titolo di specializzazione, vanta un'esperienza più che biennale (in totale n. 504 giorni) sul sostegno.**

V) PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

-Fumus boni juris.

Il “*fumus boni juris*” è rinvenibile nelle disposizioni contrattuali violate di cui agli artt. 9, comma 6, 8, commi 1, 7 e 14, del CCNI 2019/2022.

A sostegno della richiesta ex art. 700 c.p.c., si rammenta che in via cautelare non è necessaria la piena dimostrazione del diritto che si intende far valere nel merito, ma risulta sufficiente la probabile esistenza dello stesso (tra le tante Cass. Civ. Sentenza n. 6336 del 26.06.1998, Cass. Civ. Sentenza n. 2248 del 27.02.1998).

A tal proposito, si ricorda che la richiesta di concessione della misura cautelare deve essere suffragata con elementi, come, nel caso di specie, tali da consentire una delibazione di verosimile sussistenza (Cass. Civ., sentenza n. 2523 del 11.03.1987), senza che si richieda la piena dimostrazione del diritto, che è, invece, rimessa alla causa di merito (Cass. Civ., sentenza n. 2672 del 19.04.1983).

- Periculum in mora.

Il “*periculum in mora*” scaturisce, invece, come conseguenza immediata e diretta del comportamento illegittimo della P.A. datrice di



lavoro, il quale è altamente censurabile per il fatto che ha causato un danno rilevante ed irrimediabile consistente nella perdita della possibilità, per la ricorrente, - destinata a vivere fuori dalla propria residenza, - **di ricongiungersi al di lei coniuge ed ai propri figli minori di età compresa tra i 6 ed i 12 anni.**

-Requisito della residualità.

Sul requisito della residualità, infine, appare opportuno precisare che, nel caso di specie, ricorre, senz'altro, l'ipotesi di cui all'art. 700 c.p.c., mancando nel nostro ordinamento giuridico uno strumento cautelare "*tipico*" idoneo a far disapplicare, "*in parte qua*", le graduatorie emesse da un Ufficio Scolastico Provinciale sulle assegnazioni provvisorie.

Per tutto quanto sopra premesso, l'istante, per come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

che il Tribunale Ordinario di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di discussione della causa, respinte tutte le contrarie istanze, eccezioni e deduzioni, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

a) in via cautelare:

-anche con provvedimento "*inaudita altera parte*", accertare, dichiarare e statuire che la ricorrente, per come spiegato in narrativa, è titolare del diritto ad essere trasferita ovvero assegnata, in via provvisoria, per il ricongiungimento al di lei coniuge ed ai propri figli minori di età compresa



tra i 6 ed i 12 anni, presso una delle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani;

-annullare, disapplicare e/o dichiarare illegittime e/o privare di efficacia giuridica le graduatorie sulle assegnazioni provvisorie pubblicate, dall'Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, con i decreti del Dirigente Provinciale prot. n. 10753 del 10.09.2019 e prot. 10754 del 10.09.2019, nelle parti in cui non risulta essere inserita, in modo utile, la ricorrente, Ins. Vincenza Napoli;

-per l'effetto, ordinare e/o condannare le PP.AA. resistenti a trasferire ovvero ad assegnare, in via provvisoria, per il ricongiungimento al di lei coniuge ed ai propri figli minori di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, l'Ins. Vincenza Napoli presso una delle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani;

b) nel merito ed in via principale:

-anche con provvedimento *"inaudita altera parte"*, accertare, dichiarare e statuire che la ricorrente, per come spiegato in narrativa, è titolare del diritto ad essere trasferita, ovvero assegnata, in via provvisoria, per il ricongiungimento al di lei coniuge ed ai propri figli minori di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, presso una delle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani;

-annullare, disapplicare e/o dichiarare illegittime e/o privare di efficacia giuridica le graduatorie sulle assegnazioni provvisorie pubblicate, dall'Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, con i decreti del Dirigente Provinciale prot. n. 10753 del 10.09.2019 e prot.



10754 del 10.09.2019, nelle parti in cui non risulta essere inserita, in modo utile, la ricorrente, Ins. Vincenza Napoli;

-per l'effetto, ordinare e/o condannare le PP.AA. resistenti a trasferire ovvero ad assegnare, in via provvisoria, per il ricongiungimento al di lei coniuge ed ai propri figli minori di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, l'Ins. Vincenza Napoli presso una delle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani;

-condannare le PP.AA. resistenti, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, dall' Ins. Vincenza Napoli, che si possono quantificare, forfettariamente, nella misura di €. 5.000,00 (euro cinquemila), ovvero nella misura minore accertata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c..

Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, sia della fase cautelare che di merito, da distrarre nei confronti dei sottoscritti difensori costituiti "ex" art. 93 c.p.c..

Si rileva, ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, del D.L 06.07.2011, n. 98, convertito nella l. 15.07.2011, n. 111, che il valore della controversia è pari ad €. 5.000,00.

Ai fini del D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni, l'istante dichiara che il valore della controversia è pari ad €. 5.000,00.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

1. provvedimento prot. n. 9672 del 19.08.2019, relativo all'assegnazione di posti di sostegno in deroga 2019/2020;
2. provvedimento prot. n. 10754 del 10.09.2019;



3. graduatoria assegnazione provvisoria posto comune;
4. provvedimento prot. n. 10753 del 10.09.2019;
5. graduatoria assegnazione provvisoria posto sostegno;
6. carta d'identità della ricorrente;
7. codice fiscale della ricorrente;
8. CCNI concernente le utilizzazione e le assegnazioni provvisorie del 12.06.2019;
9. istanza tentativo di conciliazione e di accesso agli atti del 14.09.2019;
10. regolamento supplenze docenti, D.M. 13.06.2007;
11. domanda di assegnazione provvisoria del 16.07.2019;
12. decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 65 del 27.10.2014;
13. dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia del 10.07.2019;
14. provvedimento prot. n. 11316 del 23.09.2019, riguardante le nomine a tempo determinato di personale docente precario attinti dalle Gae e per la scuola primaria – posti sostegno e posti comuni.
15. provvedimento prot. n. 11814 del 04.10.2019, con cui il dirigente dell'ATP di Trapani ha stilato un elenco di docenti assunti a tempo determinato per la scuola primaria e dell'infanzia ed attinti dalle Gae;
16. provvedimento prot. n. 11527 del 27.09.2019, riguardante le nomine a tempo determinato di personale docente precario attinti dalle Gae e per la scuola primaria – posti comuni/lingua;
17. provvedimento prot. n. 12571 del 31.10.2019, riguardante ulteriori posti di sostegno in deroga, assegnati a personale a tempo determinato precario attinto dalle Gae;
18. CCNL scuola 2006-2009;



19. CCNL scuola 2018.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori e difensori dell'Ins. Vincenza Napoli, che agiscono per mandato inviato telematicamente,

PREMESSO

-che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità;

-che, nel caso "*de quo*", il ricorso ha ad oggetto, tra gli altri, l'impugnazione delle graduatorie sull'assegnazione provvisoria, pubblicate, con distinti decreti del Dirigente Provinciale dell'Ambito Territoriale di Trapani, il 10.09.2019, nelle parti in cui non risulta essere inserita, in modo utile, l'Ins. Vincenza Napoli;

-che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere notificato a tutti i docenti indistintamente individuati che, concorrendo su posto comune o su posto di sostegno, si trovano inseriti nelle sopra menzionate graduatorie sulle assegnazioni provvisorie;

-che vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati;

-che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare, oltremodo, i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti ai quali notificare il presente atto, unita all'impossibilità, per la parte istante, di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati.



Per tutto quanto sopra premesso,

CHIEDONO

che il Sig. Giudice voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica, agli eventuali controinteressati, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito web del MIUR..

Cosenza-Savona, lì 07.01.2020

Avv. Antonio LE PERA

Avv. Tommasina BERARDELLI

